# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1281

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 5 dicembre 1972* (*Stampato n. 461*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
**(ANDREOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(TAVIANI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO
**(MALAGODI)**

—

## Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 dicembre 1972*

## DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

« (*Spese per il funzionamento dell'ISPE*). — Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo è determinato in lire 1.500 milioni

per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973 ».

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 600 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà provveduto: per il maggior contributo di 500 milioni all'ISPE, di cui all'articolo 1, a carico del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971; per il maggior contributo di 250 milioni all'ISCO, di cui all'articolo 2, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

Alla copertura dell'onere di lire 1.250 milioni derivante nell'anno finanziario 1973 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.